



Capitolato per l'Assicurazione

RESPONSABILITA'

CIVILE AUTO

- RC AUTO LIBRO MATRICOLA -

Contraente

AZIENDA SANITARIA LOCALE "SALERNO"

DEFINIZIONI GENERALI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Nel testo che segue devono intendersi per:

Accessori	Apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di compact disc, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax e altre apparecchiature del genere, relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili.
Assicurato	L'Ente Contraente o, se diversa, la persona fisica o giuridica, nell'interesse della quale è prestata la garanzia.
Attività'	Quella svolta in qualità di Ente per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Capitolato Speciale	Il documento articolato in Parti e Sezioni che prova il contratto di assicurazione. Nel testo che segue si ritiene equivalente a "capitolato speciale di polizza" il termine "contratto".
Degrado	Percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro e il relativo valore a nuovo di listino.
Franchigia	L'importo pattuito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
Legge	D.Lgs. 209 del 9 settembre 2005 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
Regolamento	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge.
Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.

Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
Scoperto	La percentuale del danno convenuta a carico del Contraente.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.
Surrogazione	Il diritto della Società, a termini dell'art.1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di assicurazione.
Tariffa	La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del presente capitolato speciale.
Valore a nuovo	Il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione; in mancanza di fattura il prezzo di listino (imposte escluse).
Valore assicurato	Il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione.
Valore commerciale	Il valore del veicolo tenuto conto del suo deprezzamento, per vetustà o stato di conservazione, rilevabile da "Quattroruote".
Veicoli	Autovetture, autocarri, autobus, motoveicoli, ciclomotori, macchine operatrici, carrelli, semoventi, compreso il traino di rimorchi, natanti, motoscafi, imbarcazioni, autolettighe e autoambulanze, trasporti funebri, carri attrezzi, veicoli attrezzati per il servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere, merci speciali e sostanze pericolose, etc..

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di anni due, con decorrenza dalle ore 24 della data riportata nel contratto di polizza e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

All'Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.

La Società si impegna, su richiesta del Contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

COSTITUZIONE DEL PREMIO

Secondo quanto riportato all'art.1.13 Polizza amministrata con Libro Matricola, il premio annuo in acconto, convenuto in base ai parametri di calcolo del periodo di assicurazione corrispondente, verrà anticipato in via provvisoria in base all'importo risultante dalla somma dei premi relativi a ciascun mezzo assicurato alla data di decorrenza del contratto.

MASSIMALI

Per la garanzia R.C.A. il massimale di garanzia per singolo certificato di assicurazione e per tutti i veicoli, è di Euro 6.000.000,00 complessivo per sinistro; Euro 5.000.000,00 per danni alle persone; Euro 1.000.000,00 per danni a cose.

MEZZI ASSICURATI

Per i veicoli da assicurare dalla data di efficacia della presente copertura assicurativa si farà riferimento all'elenco veicoli - facente parte integrante del presente capitolato tecnico.

COMPUTO DEL PREMIO

Le tariffe offerte dovranno essere riferite alla zona territoriale del luogo ove ha sede il Contraente e rimarranno valide sino alla scadenza contrattuale.

Sia per i veicoli in precedenza assicurati con tariffa fissa che per quelli già soggetti a tariffa evolutiva, i premi formulati in sede di offerta, si dovranno riferire allo stato del rischio riportato nell'elenco veicoli; in sede di aggiudicazione, i premi effettivi, qualora non fossero state indicate le effettive classi di rischio (CU), subiranno gli aumenti/riduzioni rinvenenti dall'assegnazione all'effettiva classe di merito che verrà comunicata mediante consegna degli attestati di rischio secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione del D. Lgs. 209 del 2005.

STRUTTURA DEL CAPITOLATO

DEFINIZIONI GENERALI

SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE II CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO

SEZIONE III ESTENSIONI DI GARANZIA E CONDIZIONI ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI

SEZIONE IV CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI

ALLEGATO "A" ELENCO VEICOLI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1.0. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità per i danni:

- 1 causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- 2 derivanti da scoppio di pneumatici;
- 3 causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio;
- 4 causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- 5 causati a dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

1.1. ESCLUSIONE E RIVALSA

L'assicurazione non è operante

- 1 Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - 2 nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
 - 3 nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
 - 4 nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
 - 5 nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - 6 Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, relativo regolamento e successive modifiche;
 - 7 nel caso di veicolo guidato da persona con patente scaduta, il cui rinnovo è stato già richiesto
- Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto a pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Repubblica Ceca e di quella Slovacca, dell'Austria e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non barrate sono indicate sul suddetto documento.

La Società è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato.

Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello di scadenza dei premi o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto precedentemente disposto.

1.3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà il premio relativo al perfezionamento della polizza, entro quindici giorni dalla decorrenza della copertura; il premio di regolazione di verrà pagato entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'appendice. In caso di mancato pagamento nei termini temporali previsti, la garanzia resterà sospesa ai sensi dell'art. 1901 C.C. e riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

1.4. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo non è ammessa la cessione del contratto di assicurazione.

1.5. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI / PROCEDURE PER IL RISARCIMENTO

Denuncia del sinistro

I sinistri causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con la presente saranno denunciati entro 30 giorni successivi a quello in cui l'ufficio di competenza, che sarà identificato e comunicato alla Compagnia all'atto della sottoscrizione del contratto, ne ha avuto conoscenza.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 C.C. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A

Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato, a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato, alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente comma b., la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato, per il tramite alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

1.6. GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 del C.C., la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale e giudiziale in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

1.7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

All'assicurato spetta il rimborso del premio in caso di furto del mezzo, a tal proposito il contratto cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia. In pratica da quel giorno il veicolo non è più assicurato, e pertanto il contraente ha diritto al rimborso del premio residuo (calcolato dal giorno successivo alla denuncia fino alla scadenza dell'annualità pagata). Il rimborso non può riguardare gli eventuali premi relativi alla garanzia volontaria contro il furto (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria), che anzi devono essere pagati fino alla scadenza annuale.

1.8. NOMINA E MANDATI DEI PERITI LIQUIDATORI

La liquidazione dei danni direttamente subiti dal Contraente avviene mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sul nominativo del terzo perito, tali nomine vengono demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del Foro competente.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

Quelle del terzo perito sono a carico per metà dell'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare dette spese e di detrarre la quota, dal Contraente dovuta, dall'indennità spettantegli.

1.9 ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e per conto di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

1.10. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o per lettera raccomandata A.R.,

E' tuttavia consentito l'uso della posta elettronica non certificata. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma a mezzo posta elettronica al mittente.

1.11 TASSE - IMPOSTE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle coperture e agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

1.12 POLIZZA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE –

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o comunque ad Esso in uso/comodato.

I nuovi mezzi acquistati dall'Ente Contraente, nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla società alle stesse condizioni normative e tariffarie per tutta la durata contrattuale. Le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Le inclusioni ed esclusioni hanno effetto o cessano dalle ore 24 del giorno in cui sono state notificate all'Assicuratore e il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio, attiva o passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società e il premio dovrà essere versato, per ogni annualità assicurativa, entro e non oltre 60 giorni da ogni scadenza annuale della polizza.

1.13 BONUS / MALUS (per autovetture)

1. L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione. Il premio viene determinato secondo la tabella di merito che segue, articolata in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti:

CLASSI DI MERITO	COEFF. DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
1	0,49
2	0,52
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,45
16	1,81
17	2,20
18	2,70

2. In sede di offerta la Società dovrà indicare i premi relativi ad ogni singolo veicolo rispettando le classi di merito (CU) indicate nell'allegato "A" elenco veicoli. In sede di aggiudicazione i premi effettivi, qualora non fossero state indicate le effettive classi di rischio (CU), potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione rinvenenti dall'assegnazione all'effettiva classe di merito che verrà comunicata mediante consegna degli attestati di rischio.

3. Per le eventuali periodi di copertura assicurativa successive a quella della stipulazione, la copertura è assegnata, all'atto del rinnovo, alla classe di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo.

Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro per i soli danni a persona, la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

4. Nel caso che la copertura effettuata dalla Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "Bonus/Malus", la copertura stessa è assegnata all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione come disciplinato dal regolamento n. 4/2006.

5. In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.

6. Nel caso che la copertura si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di cinque anni, si applica la disposizione del comma precedente.

7. Nel caso in cui la copertura si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, la copertura stessa è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione a una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione della nuova copertura.

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

8. La società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà alla copertura, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale la stessa sarebbe stata assegnata nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

9. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stata stipulata altra copertura per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

10. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di copertura successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli di premio.

Classe di Merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "Osservati"				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

11. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

12.In caso di sostituzione della copertura è mantenuta ferma la scadenza annuale della copertura sostituita. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

13.Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

1.14. MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (per veicoli a tariffa fissa)

1. Qualora il contratto stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori - per usi speciali e per trasporti specifici.

2. Se nel periodo di osservazione, vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

3. Se nel medesimo periodo vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità successiva sarà aumentato del 25%.

4 I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

5 Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

6 Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto

7 Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo. In mancanza, la copertura è stipulata ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

8 In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto.

9 Le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

10 La Società, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

11 Nel caso in cui il sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

12 La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

1.15 RINVIO A SPECIFICHE CONDIZIONI E NORME DI LEGGE

L'assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all'IVASS e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all'atto della stipula della vigente assicurazione.

Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le norme del presente capitolato.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.16 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il contraente.

1.16 1.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (se prevista nel disciplinare di gara)

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

1 Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

2 La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

3 Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.

4 La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

5 La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome

SEZIONE II

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA R.C.A.

La garanzia di cui alla presente polizza, sono prestate alle seguenti condizioni

2.1. AZIONE DI REGRESSO

A deroga di quanto pattuito nel precedente punto 1.1. la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti della Contraente nei seguenti casi:

- 1 se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- 2 nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- 3 nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- 4 nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- 5 nel caso dell'assicurazione delle responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- 6 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche;
- 7 nel caso di veicolo guidato da persona con patente scaduta, il cui rinnovo è stato già richiesto.

2.2. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati nei modi e nei termini previsti al precedente art. 1.5

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dei eventuali testimoni.

2.3. ESONERO DELLA DICHIARAZIONE DI SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose, le attività o le persone indicate nell'oggetto dell'assicurazione o nella descrizione dei rischi delle Sezioni qui contenute, avvenuti nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente Capitolato Tecnico, non può essere invocato dalla Società come motivo di impugnazione per l'indennizzo o il risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede

SEZIONE III

ESTENSIONI DI GARANZIA E GARANZIE ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI

3.1. DANNI DA INCENDIO

Quando uno o più veicoli assicurati non sono in circolazione ai sensi della Legge 209/2005 la garanzia è operante nei casi di responsabilità dell'assicurato per i danni materiali e diretti, provocati alle cose di terzi a seguito di incendio, fulmine, scoppio per capitali interessi e spese fino alla concorrenza di Euro 250.000,00.

3.2. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità dell'Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivo meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

3.3. RESPONSABILITA' CIVILE DEI TERZI TRASPORTATI

La presente garanzia assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni dagli stessi causati a terzi non trasportati; l'assicurazione è prestata per i massimali previsti per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione.

3.4. VARIAZIONE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Nel caso si verificano sostanziali mutamenti che possano far variare i rischi assunti al momento della stipulazione della polizza, il Contraente è obbligato a darne avviso alla Società entro sessanta giorni ed il premio, se necessario, sarà variato di comune accordo.

La variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento si è verificato, mentre il suo pagamento verrà conteggiato in sede di regolazione.

Si conviene tuttavia che, ove l'Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà ugualmente diritto al risarcimento del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'eventuale aumento di premio.

Ciò vale espressamente agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C.

3.5. SOSTE, MANOVRE E MOVIMENTAZIONI

La presente garanzia assicura i danni derivanti:

1. dalla sosta o dalla manovra a mano di veicoli e/o rimorchi;
2. dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzato dall'assicurato e/o suoi dipendenti.

3.6. SGOMBERO NEVE

Si precisa che alcuni veicoli da assicurare potrebbero essere adibiti al servizio di sgombero neve ed attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc.) ed essere muniti delle accessorie attrezzature ausiliarie. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi.

3.7. IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di euro 500,00 per sinistro, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da dichiarazioni di Pubbliche Autorità ovvero di addetti ai servizi di pronto soccorso, ospedalieri o di istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8. ROTTURA CRISTALLI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 300,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli con il limite di Euro 10.000,00 per anno. Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito di rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchietti retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere.

3.9. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. - TASSA AUTOMOBILISTICA.

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina o per distruzione.

La Società rimborsa all'Assicurato:

1 l'importo pari a 1/360 del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;

2 l'importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto. Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

3.10. DISSEQUESTRO DEL MEZZO

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

3.11. TRAINO

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di traino purché documentate, fino alla concorrenza di euro 300,00.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino all'autocarrozzeria od autofficina di sua fiducia.

Nel caso in cui, in seguito all'uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell'assicurazione – purché documentate ed entro il limite sopra menzionato – le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo, o trainarlo, fino al più vicino punto di assistenza.

Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessari per la riparazione dei danni.

La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate da Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.

3.12. TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso. Ospedale o Casa di Cura.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 250,00 per sinistro.

3.13. OPERAZIONI NON MANUALI

Premesso che l'Assicurato è proprietario dei mezzi indicati nell'allegato "B" elenco veicoli, dei quali si serve per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a deroga di quanto escluso nel precedente punto 3.2 "Operazioni di carico e scarico" la Società si obbliga a risarcire i danni cagionati dai predetti mezzi:

1 durante le operazioni di carico e scarico non manuale;

2 alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori di carico e scarico manuale e non.

3.14. VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

3.15. DANNI A SEGUITO DI FURTO/RAPINA

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.

3.16. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

3.17. RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00= per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.

3.18. RISCHIO STATICO

La Società assicura i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione. La presente estensione è operante per i rimorchi elencati nell'apposita tabella e per cui venga pagato un premio separatamente dalla motrice.

3.19. COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

3.20. DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde anche dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

3.21. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art.1916 c.c., la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

SEZIONE IV

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

4.0 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati dalla presente polizza stipulata a libro matricola laddove indicato il valore commerciale nell'allegato "elenco veicoli", inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine.

Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.

b) **Furto e rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina .

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Sono compresi in garanzia gli apparecchi audiofonovisivi purché siano stabilmente fissate sul veicolo assicurato ed il cui valore sia compreso nella somma assicurata.

L'assicurazione limitatamente alla garanzia "Furto o rapina" viene prestata con uno scoperto del 10% del valore assicurato con il minimo di Euro 100,00.

4.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1 avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- 2 causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo, allo scopo di danneggiare;
- 3 provocati dolosamente dal Proprietario, dal Beneficiario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- 4 verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- 5 limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.2 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.3 EVENTI SOCIO/POLITICI

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio e Furto.

A parziale deroga di quanto previsto al comma a) e b) dell'art.4.1, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.

Sono compresi:

i danni agli accessori fono-audio-visivi se indicati in polizza;

Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del valore assicurato con il minimo di euro 155,00.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia all'Impresa.

4.4 EVENTI NATURALI

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio Furto.

A parziale deroga di quanto previsto dal comma a) dell'art.4.1, la Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, terremoto e frane .

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00 inoltre la Società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore al 60% del capitale assicurato per l'intero parco automezzi.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia all'Impresa.

4.5 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società nei modi e nei termini stabiliti dal precedente art. 1.5 con l'indicazione dell'entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

4.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Il danno parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- 1 il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dal compimento del primo anno dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- 2 non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

Il danno totale, viene calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Eurotax giallo relativo al mese di accadimento del sinistro. Qualora il veicolo non fosse individuabile dalla rivista Eurotax giallo, si procederà alla valorizzazione del veicolo decurtando, dal valore riportato sulla fattura di acquisto del veicolo stesso, il 5% per ogni anno dalla data di acquisto con il massimo del 50%.

Se l'assicuratore copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c..

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% del valore assicurato.

4.7 LIQUIDAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti. In caso di disaccordo sulla determinazione del danno le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare con apposito atto l'accertamento sulla causa del danno, la stima e la valutazione tecnica di esso a due periti, nominati uno per ciascuna parte. In caso di disaccordo tra di loro i due periti ne scelgono un terzo.

In difetto, anche su istanza di una sola delle parti, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato.

Le decisioni sono prese dai periti di comune accordo o a maggioranza, con dispensa di ogni formalità, e sono verbalizzate.

Ferma ed impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione e/o eccezione sull'indennizzabilità del danno, le parti si impegnano preventivamente ad accettare come vincolante il risultato della perizia (valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla), rinunciando ad ogni impugnativa di essa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e la metà di quelle del terzo.

4.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

a) la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;

b) Il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

4.9 RECUPERI

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società.

Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

4.10 APPROPRIAZIONE INDEBITA

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita dei mezzi assicurati commessa da sui dipendenti e/o persone a questi assimilabili a condizione che:

- 1 tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- 2 la Società assicuratrice sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- 3 l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele;
- 4 il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e rapina.

A parziale deroga dell'art.4.5 in caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia, unitamente alla denuncia, prevista dal predetto articolo, l'assicurato dovrà produrre copia della querela presentata ai sensi dell'art.646 del Codice Penale.

**AGLI EFFETTI DELL' ART. 1341 DEL CODICE CIVILE LA SOCIETA' E L'ENTE
CONTRAENTE DICHIARANO DI APPROVARE ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE
CONTRATTUALI.**

DURATA DEL CONTRATTO

COSTITUZIONE DEL PREMIO

PAGAMENTO DEL PREMIO 1.3.

GESTIONE DELLE VERTENZE 1-6.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
